

Class: 14.v, 18/001/001.sfa, 001.arm, 5/2024A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 91

**Ai Produttori interessati
Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Domanda integrazione pascolamento e controlli in loco ECO-SCHEMA 1 – campagna 2024 -Domanda di Pagamento Unica –Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022 e varie.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**
*(sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

SOMMARIO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. DOMANDA INTEGRATIVA ECO1 LIVELLO 2 – CAMPAGNA 2024	6
3. CONTROLLI IN CAMPO.....	7
4. DEMARCAZIONE PER I CAPI AFFIDATI IN “GUARDIANIA”	10
5. CHIUSURA DELLA DOMANDA INTEGRATIVA	10

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021;*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;*
- *DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429";*
- *Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti articolo 3 lettera h)";*
- *DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42" Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";*
- *DECRETO MINISTERIALE n. 185145 del 30 marzo 2023 "Modifiche del D.M. del 23 dicembre 2022 e del D.M. del 9 marzo 2023";*
- *DECRETO MINISTERIALE n. 0525680 del 27 settembre 2023 "Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente";*
- *NOTA MINISTERIALE del 19 dicembre 20223 "Carico di bestiame per attività di pascolamento" nella quale viene chiarita l'ammissibilità del pascolo in base al carico a seguito dell'emanazione del DM n. 0525680 del 27 settembre 2023;*
- *D.G.R. n. 44-6043 del 1 dicembre 2017 con oggetto:" Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale";*

- *D.G.R. n. 24 – 6754 del 17 aprile 2023 “Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull’autorizzazione in deroga all’Ecoschema 1. Revoca delle D.G.R. n.22-1510 del 03.06.2015, n.23-1189 del 16.03.2015, n.13-3197 del 26.04.2016, n.26-5080 del 22.05.2017, n.16-6765 del 20.04.2018”;*
- *D.G.R. n. 8 - 6819 del 4 maggio 2023 “Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Approvazione delle aree del Piemonte potenzialmente vocate alle pratiche locali tradizionali (PLT) in ambito zootecnico e delle disposizioni sulle deroghe di cui alla D.G.R. n. 24-6754 del 17 aprile 2023”;*
- *D.D. n. 738 del 11 ottobre 2023 del Settore Foreste che ha stabilito che i termini di pascolamento previsti dall’art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R (Regolamento forestale), limitatamente all’anno 2023, sono prolungati di 15 giorni su tutto il territorio regionale;*
- *D.G.R. n. 1167 della Valle D’Aosta del 16/10/2023” Approvazioni delle Deroghe Regionali in attuazione del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n.660087 e dell’avvio di un percorso istituzionale con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) volto alla definizione e approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti”;*
- *IO 38 ISTRUZIONI OPERATIVE N. 38 Versione 2 aventi oggetto: Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 1307/2013 - Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della Domanda Unica - Campagna 2020 e successive;*
- *Circolare AGEA n. 25772 del 6 aprile 2023 disciplina in merito alla definizione e consolidamento dei layer delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT);*
- *Circolare AGEA n. 29871 del 24 aprile 2023 riguardante le istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica;*
- *Circolare AGEA n. 31369 del 28 aprile 2023 riguardante l’eco-schema 1;*
- *Circolare AGEA n. 40336 del 26 maggio 2023 circa il sostegno accoppiato e precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l’eco-schema 1, livello 2;*
- *Circolare AGEA n. 43528 del 08 giugno 2023 circa modifiche all’eco-schema 1;*
- *Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023 del fascicolo aziendale;*
- *Circolare AGEA n. 81268 del 02 novembre 2023 modifica e integrazione pascolamento con oggetto: “Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023”;*

- *Circolare AGEA n. 85930 del 17 novembre 2023 riguardante la procedura per l'iscrizione a Classyfarm per la campagna 2023;*
- *Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024 OGGETTO: Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti;*
- *Determinazione di Arpea n. 323 - 2023 del 20 dicembre 2023.*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 64 "Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2023";*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 68 "proroga al 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda unica – Campagna 2023";*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 71 "integrazione delle Istruzioni Operative Arpea n. 68 inerenti la presentazione della domanda unica – Campagna 2023".*
- *Specifiche Tecniche pagamento ammissibilità pascoli per intervento 206 e deroga Ecoschema 1 liv. 2 – Campagna 2023 pubblicate il 14 dicembre 2023 da Arpea.*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 72 con oggetto: Apertura e scadenza della presentazione delle iscrizioni a Classyfarm*
- *Istruzioni Operative Arpea n. 77 del 09/01/2023 con oggetto:" Disposizioni relative all'ammissibilità ed il pagamento delle superfici dichiarate con pratica di mantenimento "pascolamento" per i pagamenti diretti, secondo deroga. Domanda di Pagamento Unica – anno Campagna 2023 Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022".*
- *Istruzioni Operative n.78 del 18/01/2024 con oggetto: "Predisposizione Istruttoria integrativa beneficiari richiedenti ECO-SCHEMA 1 LIVELLO 2 attraverso l'applicativo Demetra. Domanda di Pagamento Unica – anno Campagna 2023 Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022."*
- *ISTRUZIONI OPERATIVE N. 79 con Oggetto: Predisposizione Istruttoria integrativa beneficiari richiedenti ECO-SCHEMA 1 LIVELLO 2 attraverso l'applicativo Demetra, versione II. Domanda di Pagamento Unica – anno Campagna 2023 Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022.*

- Circolare AGEA n. 2664 del 12_01_24 avente OGGETTO: Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) -Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti
- IO Arpea n. 81 aventi Oggetto: Gestione dei subentri ECO-SCHEMA 1 livello 2 – campagna 2023 - Domanda di Pagamento Unica –Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022
- Circolare AGEA prot. 13390 del 15.02.24 avente oggetto “ Proroga termini di scadenza istruttorie DAR 2023, gestione Contratti – sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza - ed Eco-schema 1, livello 2”

2. DOMANDA INTEGRATIVA ECO1 LIVELLO 2 – CAMPAGNA 2024

La Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024 specifica che:

“per l'anno di domanda 2024, la dichiarazione integrativa deve riportare almeno le seguenti informazioni minime:

- *codice allevamento;*
- *orientamento dell'allevamento;*
- *numero di capi che pascolano, distinto per classe di animale;*
- *periodo di pascolamento (data inizio e data fine).*

La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l'allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN.

OMISSIS.. Per la campagna 2024 la dichiarazione integrativa deve essere acquisita entro il 31 maggio 2024 e comunque in tempo utile per consentire l'esecuzione dei controlli da parte degli Organismi pagatori durante il periodo di pascolamento. La dichiarazione può essere successivamente modificata e integrata entro il 31 dicembre 2024”.

Pertanto, è necessario effettuare una domanda ad Arpea entro il 31/05/2024 con le informazioni minime di cui sopra. Entro il 31/12/2024 si dovrà inserire l'elenco dei marchi auricolari bovini qualora non fosse già stato inserito nella domanda presentata entro il 31/05/2024.

Arpea ha implementato la domanda integrativa sul sistema Demetra (**Domanda integrazione pascolamento**) che dovrà essere compilata nel caso in cui il pascolamento sia avvenuto o avverrà al di fuori dei codici pascolo e l'azienda abbia intenzione di richiedere l'ECOSHEMA 1 livello 2 sui bovini.

Gli allevamenti biologici non devono presentare tale domanda, come previsto nella deroga al comma 6 dell'art.17 del DM 660087.

La domanda integrativa è indipendente dalla validazione del fascicolo aziendale e dalla compilazione della domanda unica 2024.

Le domande potranno essere compilate a partire dal **09/04/2024**.

L'azienda avrà la possibilità di compilare a sistema i seguenti campi:

- il periodo di pascolamento.
- il Comune di pascolamento.
- di specificare se è proprietario di animali affidati a un guardiano ma non pascola le proprie superfici.
- la specie pascolate.
- il numero di capi.
- i marchi auricolari dei capi bovini pascolati.

3. CONTROLLI IN CAMPO

La Normativa di riferimento in ambito Controlli prevede che siano controllati in loco il 3% delle aziende richiedenti il premio per l'ECO 1 livello 2 e che tali controlli coprano almeno il 3% del totale dei capi oggetto di pagamento.

Al fine di poter effettuare i controlli in loco in maniera tempestiva, la domanda deve essere compilata o modificata entro il 10° giorno dall'inizio del pascolamento. Anche le modifiche, quali ad esempio il mancato pascolamento con slittamento del periodo in avanti dovrà avvenire entro il 10° giorno dalla data di inizio precedentemente indicata.

Inoltre:

-se il pascolamento ha inizio in un periodo antecedente alla data di trasmissione della domanda vige l'obbligo di inserire i marchi auricolari;

-se la data di inizio pascolamento è successiva alla data di trasmissione della domanda, è possibile scegliere se indicare i marchi auricolari oppure il numero dei capi che pascolano per specie. Qualora non si inserisse l'elenco dei marchi auricolari, tale informazione dovrà essere inserita entro il 31/12/2024.

-se il periodo di pascolamento è precedente al 20/04/2024 è necessario trasmettere la domanda entro il 30/04/2024.

-dal 01/05 in avanti è obbligatorio trasmettere la domanda entro 10 giorni dalla data di inizio dello stesso.

Sulla domanda si potranno inserire più periodi di pascolamento anche sullo stesso comune per gestire anche i cambi di consistenza della stalla.

In ogni caso, anche se il periodo di pascolamento avvenisse dopo il 31/05, il beneficiario dovrà inserire le date di pascolamento presunte che saranno poi modificabili entro il 31/12/2024. **La Domanda trasmessa entro il 31/05/2024 è una condizione essenziale affinché possa essere erogato il livello 2 dell'ECO 1 in caso di superfici prive di codici pascolo.** In caso i capi abbiano pascolato oltre che sull'alpeggio anche su superfici appartenenti allo stesso Comune ma limitrofe all'azienda, si devono inserire i dati nella domanda di integrazione.

Esempi:
-L'inizio del pascolamento è previsto per il 19/04. Il beneficiario dovrà inserire le informazioni entro il 30 aprile sul sistema. (matricole obbligatorie)
-l'inizio del pascolamento è avvenuto il 20/03 le informazioni dovranno essere inserite entro il 30/04. (matricole obbligatorie)
-il periodo di pascolamento è iniziato il 17/02 e terminato il 07/04. Le informazioni dovranno essere inserite entro il 30/04 con le matricole dei capi coinvolti. (matricole obbligatorie)
-il pascolamento è previsto per il mese di giugno. Dovrà essere inserita una previsione del periodo di pascolamento con un numero previsto di capi entro il 31/05 (matricole facoltative).

Sino al 31/05 la domanda è modificabile: in fase di modifica il sistema genererà una nuova domanda. In ogni caso si ribadisce la necessità di presentare entro il 31/12/2024 la dichiarazione eventualmente modificata con l'elenco dei marchi auricolari bovini che hanno effettivamente pascolato e che saranno pertanto oggetto dell'erogazione del premio.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

- Presentazione domanda 15/4 -> data presunta pascolamento 15/5 – 30/5.
- Cambio programma: pascolamento dal 31/5 al 30/6.
- Entro il 25/5 (15/5 + 10 gg) si dovrà modificare a sistema la domanda inserendo il nuovo periodo (31/5 – 30/6).

Nel caso in cui il periodo di pascolamento previsto nella domanda trasmessa sia stato prolungato è necessario modificare la domanda precedente inserendo un periodo con inizio di pascolamento che parte dal giorno successivo alla data di fine pascolamento della domanda precedente.

Esempi:

- 1) La data presunta per la fine del pascolamento è il 30/09
 - Cambio di programma: la stagione di pascolamento finisce il 02/10.
 - Inserisco una modifica alla domanda con data inizio pascolamento 30/09 e fine 02/10.
 - Questa modifica deve essere fatta entro 10 giorni dal 30 settembre.

Nel caso in cui il periodo di pascolamento previsto nella domanda trasmessa sia stato accorciato è necessario modificare la domanda precedente entro 10 giorni dalla nuova data di fine pascolamento.

- 2) La data presunta per la fine del pascolamento è il 30/09
 - Cambio di programma: la stagione di pascolamento finisce il 18/09.
 - Inserisco una modifica alla domanda entro il 28/09.

In fase di controllo si verificherà la corrispondenza in campo di quanto presente in domanda. Pertanto il mancato accertamento del pascolo per i capi presenti comporterà l'esclusione di quei capi dal periodo di pascolamento indicato.

4. DEMARCAZIONE PER I CAPI AFFIDATI IN “GUARDIANIA”

La Circolare AGEA n. 2664 del 12/01/2024 specifica che:

“le Regioni/Province autonome possono adottare provvedimenti specifici e peculiari di utilizzo delle superfici a pascolo nell’ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale prevedendo, tra l’altro, l’utilizzo ai fini del pascolamento di capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tali casi, al fine di consentire la verifica del rispetto del rapporto UBA/ha ed il pagamento dell’eco-schema 1, livello 2 in favore dei soggetti intestatari di codici di allevamento privi di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica, è necessario che questi ultimi comunichino al competente Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.”

Per le aziende che danno in detenzione i propri capi ad un altro soggetto, sarà necessario che lo comunichino sul sistema della Domanda integrazione pascolamento su Demetra, inserendo il CUAA dell’azienda e il comune sul quale verranno portati al pascolo, inoltre sarà necessario segnare “Alpeggio con modello 7”. Il numero dei capi è un valore funzionale alla procedura informatica il valore non sarà oggetto di verifiche, in quanto il valore valido al fine dell’istruttoria saranno i dati desunti dalla monticazione in BDN.

Per i periodi con dei detentori in alpe non sarà necessario inserire il periodo di pascolamento entro 10 giorni da quando è iniziato, ma se l’azienda non ha superfici a pascolo e intende comunicare l’adesione all’intervento, dovrà inserire queste informazioni di previsione entro il 31/12/2024.

5. CHIUSURA DELLA DOMANDA INTEGRATIVA

La data della chiusura di tale domanda è il **31/05/2024**.